



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio SERVIZI CIMITERIALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 06-04-2020

Reg. generale n. 216 del 06-04-2020

**Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che per l'anno 2020 occorre rinnovare il contratto della procedura informatica di gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive e relativa assistenza e manutenzione;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

RILEVATO che:

- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato centrale e periferiche;
- con la legge 6 luglio 2012, n. 94 (di conversione del D.L. 95/2012) venivano apportate modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo l'obbligo di effettuare acquisti sotto soglia comunitaria tramite il mercato elettronico di Consip S.p.A., lasciando comunque la possibilità di effettuare acquisti al di fuori di tale mercato qualora i prodotti da acquistare non fossero presenti sullo stesso;
- con l'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 venivano apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante l'obbligo di ricorso al mercato elettronico agli *"acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario"* sostituendo le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, dalle seguenti: «5.000 euro»;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

CONSIDERATO che il Comune è già in possesso della licenza d'uso dell'applicativo fornito dalla ditta Gruppo Marche Informatica srl e che per il rispetto dei principi di economicità ed efficienza amministrativa è opportuno confermare l'utilizzo dello strumento informatico di cui già si dispone;

VISTO che la ditta di cui sopra propone la manutenzione ed assistenza delle suindicate procedure informatiche, compresi aggiornamenti legislativi, aggiornamenti dovuti alle migliorie della procedura, risoluzioni di eventuali difetti e/o malfunzionamenti segnalati dal cliente, aggiornamenti conseguenti ad evoluzioni tecnologiche, assistenza e consulenza telefonica, help desk on line tramite posta elettronica e/o controllo remoto, aggiornamenti via posta, via modem o via internet, ad un prezzo complessivo di € 685,00 + IVA 22% (€ 835,70);

ACQUISITO, mediante accesso al sistema DURC on line messo a disposizione da INPS ed INAIL, il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_20239362, con scadenza di validità prevista per la data del 05/06/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z342CA1AA6);

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le

nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-*bis* L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di assistenza e manutenzione software per l'anno 2020, fornito dalla ditta Gruppo Marche Informatica srl, relativamente al software applicativo per la gestione servizi cimiteriali e lampade votive, per l'importo complessivo di € 685,00 + IVA 22% (€ 835,70);
3. di IMPUTARE la spesa relativa ai suddetti servizi, per l'anno 2020, al capitolo 110213 *"Spese per hardware e software per informatizzazione uffici comunali"* del bilancio 2020;
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 06-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15-05-2020

Treia, 30-04-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-04-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
